

Delibera n. 134/99 (adottata l'8 settembre 1999)

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA T4 DEL GAS DISTRIBUITO A MEZZO RETE URBANA PER GLI USI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 2 E 3, COMMA 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 4 AGOSTO 1994

Gazzetta Ufficiale serie generale n. 257 del 2 novembre 1999

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 settembre 1999,

Premesso che sono stati portati all'attenzione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) problemi interpretativi riguardanti quanto disposto all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994) recante Aggiornamento del metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n.16/1993, (di seguito: provvedimento CIP n. 16/93) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993;

Visti l'articolo 2, commi 12, lettera m) e 14 e l'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il protocollo d'intesa stipulato in data 16 marzo 1994 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le associazioni delle aziende distributrici di gas a mezzo rete urbana (Anci, Anig, Assogas e Federgasacqua) concernente la ristrutturazione delle tariffe del gas per gli usi industriali ed artigianali di imprese con consumi annui compresi tra i 100.000 ed i 200.000 metri cubi;

Visto il protocollo d'intesa stipulato in data 16 novembre 1994 tra Confindustria, Anci e associazioni degli esercenti il servizio del gas distribuito a mezzo di rete urbana;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Ministro dell'industria, 4 agosto 1994 aggiunge al punto 2, penultimo comma del provvedimento CIP n. 16/93 la tariffa T4 per gli usi

industriali e artigianali di imprese con consumo annuo compreso fra i 100.000 ed i 200.000 metri cubi, senza richiedere ulteriori condizioni per l'applicazione della nuova tariffa;

Considerato che l'articolo 3, comma 5 del soprarichiamato decreto ministeriale fissa i valori dei livelli tariffari per piccole imprese industriali e artigianali;

Considerato che il protocollo d'intesa di cui sopra, stipulato tra Confindustria, Anci e associazioni degli esercenti il servizio del gas distribuito a mezzo rete urbana, è un accordo volontario che stabilisce condizioni per l'accesso alla tariffa T4 e per la sua revocabilità con riferimento al caso di "nuove forniture o incremento dei consumi relativi ad utenze esistenti" e al caso di "forniture ed utenze esistenti con consumi superiori a 100.000 mc/anno (utenze a regime)", nel primo caso prevedendo che le condizioni tariffarie vengano riconosciute sulla base di una domanda presentata dall'impresa interessata all'esercente il servizio di distribuzione del gas che dia conto delle potenzialità degli impianti e della possibilità effettiva per l'impresa di raggiungere la soglia di consumo prevista per la tariffa T4, e nel secondo caso definendo le condizioni per la conferma o la revoca della tariffa medesima per le imprese che già ne usufruiscono;

Considerato che il medesimo protocollo disciplina il venire meno dei presupposti per l'applicazione della tariffa T4, ma non i requisiti per usufruire di tale tariffa;

Ritenuta pertanto l'opportunità di affermare che l'ambito di applicazione della tariffa T4 risulta determinato dal decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994, definendo misure per la rettifica delle tariffe nei casi in cui il medesimo decreto non sia stato correttamente applicato;

DELIBERA

Articolo 1 Applicazione della tariffa T4 agli usi industriali e artigianali

A tutte le imprese industriali e artigianali con un consumo annuo compreso fra i 100.000 ed i 200.000 metri cubi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, si applica, per gli usi industriali e artigianali, la tariffa T4 a partire dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.

Articolo 2 Decorrenza e rimborsi

Le imprese industriali e artigianali che si trovino nella condizione di cui all'articolo precedente e che non abbiano usufruito della tariffa T4 potranno richiedere alle proprie aziende distributrici la rettifica dei valori tariffari con decorrenza dal primo anno in cui abbiano registrato un consumo annuo non inferiore a 100.000 metri cubi e non superiore a 200.000 metri cubi. Le aziende distributrici sono tenute a provvedere ai rimborsi delle differenze e degli interessi legali, fatta salva eventuale prescrizione ai termini di legge.

Articolo 3 Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.